

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6291 del 24/11/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CELLA MASSIMILIANO . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA S.S. 9 KM 241 + 923,50.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6511 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CELLA MASSIMILIANO . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA S.S. 9 VIA EMILIA KM 241 + 923,50.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta CELLA MASSIMILIANO, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 04/04/2017, prot. n° 9902 (prot. ARPAE del 07/04/2017 n° PGPC/2017/4068), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, S.S. 9 Via Emilia Km 241 + 923,50. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alla quale il gestore dichiara che si tratta di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con note del 10/07/2017, prot. n° 20410 (acquisita agli atti il 12/07/2010 con prot. n° PGPC/2017/8350), e del 26/10/2017, prot. n° 30955 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/13458);;

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risulta autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera con D.D. della Provincia di Piacenza n. 1186 del 13.06.2011 rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto n. 18550 del 7.7.2011;
- per quanto riguarda le prescrizioni impartite con l'autorizzazione in essere la ditta ha comunicato che alla luce dello stato di avanzamento dei lavori sul piazzale antistante il lavaggio, la data ultima prevista per la conversione a metano degli impianti a gasolio è il 30/06/2018;

VERIFICATO che:

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale vengono trattate mediante un impianto costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e deoleatore;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dell'attività di vendita carburanti) vengono trattate mediante una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico dimensionato per 6 A.E.;
- le acque reflue domestiche (provenienti dal bar e dagli annessi servizi igienici) vengono trattate mediante degrassatore, una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico dimensionato per 18 A.E.

- lo scarico è costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in uscita dai rispettivi impianti di trattamento di cui sopra;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canalina tombata a lato della S.S. 9" confluyente in un fosso parallelo alla linea ferroviaria;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 18/10/2017, prot. n° 30015 (acquisita agli atti il 19/10/2017, prot. n° PGPC/2017/13083), relativamente alle emissioni in atmosfera. Con la suddetta nota il Comune ha asserito inoltre, per quanto attiene l'impatto acustico, che l'attività non comporta variazioni delle condizioni attuali, essendo caratterizzata da bassissima rumorosità;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda P.no con nota 07/07/2017, prot. n° 32265 (acquisita agli atti il 08/11/2017, prot. n° PGPC/2017/13997), relativamente scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CELLA MASSIMILIANO;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CELLA MASSIMILIANO** (C. FISC. CLLMSM75L11G5350) per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, S.S. 9 Via Emilia Km 241 + 923,50 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canalina tombata a lato della S.S. 9" confluyente in un fosso parallelo alla linea ferroviaria;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LAVAGGIO E BONIFICA CISTERNE

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PER GENERAZIONE VAPORE

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata massima annua	150	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		

Fino al 30.6.2018 (alimentazione a gasolio):

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	100	mg/Nm ³

Dal 1.7.2018 (alimentazione a gas di rete - metano):

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 GENERATORE D'ARIA CALDA

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima annua	150	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	2,2	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		

Fino al 30.6.2018 (alimentazione a gasolio):

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	100	mg/Nm ³

Dal 1.7.2018 (alimentazione a gas di rete - metano):

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- gli impianti termici di cui alle emissioni E2 ed E3, attualmente alimentati a gasolio, dovranno essere convertiti a gas di rete (metano) entro il 30.6.2018;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 ed E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni;
- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, deve essere tenuto il disciplinare concernente i criteri di accettazione delle cisterne da sottoporre al lavaggio che dovrà essere anche distribuito ai dipendenti;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità

devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** (espressi come Ctot);
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) i controlli che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
 - i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) le operazioni di manutenzione e la di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotate sul registro di cui al punto precedente;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia, avente recapito in un corpo idrico superficiale "canalina tombata a lato della S.S. 9" confluyente in un fosso parallelo alla linea ferroviaria, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - b) il numero degli Abitanti Equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - c) i pozzetti di campionamento fiscale posti a valle degli impianti di trattamento (indicati con la sigla PC nella Tavola n° 18 Rev. 03/05/2017) devono essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovranno essere previsti la rimozione dei fanghi, dei grassi e degli oli dagli impianti stessi nonché il controlavaggio (almeno una volta all'anno) del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.